COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 125 def.

Bruxelles, 31 marzo 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione di un'indagine sul costo della manodopera nell'industria e nei servizi

(presentata dalla Commissione)

MOTIVAZIONE

1. Per assolvere taluni compiti affidatile dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 122 e 123, la Commissione deve disporre di dati attendibili e comparabili fra i paesi sul costo della manodopera e il reddito dei lavoratori nella Comunità. Per tale ragione dal 1959 sono state condotte, in virtù di regolamenti del Consiglio, diverse indagini comunitarie specifiche sul costo della manodopera nell'industria(1) e nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni(2). Tali indagini sono state effettuate dalla Commissione delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica ed i Ministeri del lavoro degli Stati membri.

2. Per le analisi comparative del livello e della composizione del costo della manodopera negli Stati membri della Comunità è necessario disporre di dati ottenuti sulla base di un campo d'osservazione e di definizioni comuni. Tali condizioni sono soddisfatte dalle indagini comunitarie sul costo della manodopera, che costituiscono attualmente l'unica fonte statistica europea in materia di retribuzioni in grado di fornire dati sufficientemente comparabili. I risultati delle indagini, pubblicate da Eurostat, sono per questo molto apprezzati dai servizi della Commissione, dagli ambienti economici e sociali e dai ricercatori.

3. Le attività della Commissione in diversi campi comportano il fabbisogno di dati recenti in materia di oneri salariali. Eurostat ha elaborato, con la collaborazione delle istituzioni competenti degli Stati membri, delle metodologie, che consentono di aggiornare i principali risultati delle indagini sul costo della manodopera. Tuttavia, in seguito ad importanti cambiamenti intervenuti nelle spese delle imprese in materia di retribuzioni e di oneri aziendali, un simile aggiornamento puo' fornire risultati attendibili solamente nel corso dei primi anni successivi all'indagine; dopo tale periodo sarà necessario ripetere l'indagine.

(1) Regolamento n. 10 (GU n. 56 del 31.8.1990, pag. 1199/60)
Regolamento n. 14 (GU n. 55 del 16.8.1961, pag. 1054/61)
Regolamento n. 28 (GU n. 41 del 28.5.1962, pag. 1277/62)
Regolamento n. 151 (GU N. 133 del 13.12.1962, pag. 2841/62)
Regolamento n. 101/66/CEE (GU n. 134 del 22.7.1966, pag. 2540/66)
Regolamento (CEE) n. 1899/68 (GU n. L 289 del 29.11.1968, pag. 4)
Regolamento (CEE) n. 2259/71 (GU n. L 238 del 23.10.1971, pag. 1)
Regolamento (CEE) n. 328/75 (GU n. L 37 del 12.2.1975, pag. 1)
Regolamento (CEE) n. 494/78 (GU n. L 68 del 10.3.1978, pag. 1)
Regolamento (CEE) n. 1596/81 (GU n. L 159 del 17.6.1981, pag. 1)
Regolamento (CEE) n. 3149/83 (GU n. L 309 del 10.11.1983, pag. 2)
Regolamento (CEE) n. 1612/88 (GU n. L 145 dell'11.6.1988, pag. 1)

(2) Regolamento (CEE) n. 2053/69 (GU n. L 263 del 21.10.1969, pag. 8)
Regolamento (CEE) n. 3192/73 (GU n. L 326 del 27.11.1973, pag. 1)
Regolamento (CEE) n. 494/78 (GU n. L 68 del 10.3.1978, pag. 1)
Regolamento (CEE) n. 1596/81 (GU n. L 159 del 17.6.1981, pag. 1)
Regolamento (CEE) n. 3149/83 (GU n. L 309 del 10.11.1983, pag. 2)
Regolamento (CEE) n. 1612/88 (GU n. L 145 dell'11.6.1988, pag. 1)

4. Per tale ragione il gruppo di lavoro "statistiche delle retribuzioni" di Eurostat aveva ritenuto a suo tempo opportuno ripetere le indagini sul costo della manodopera ogni tre anni. Nel corso delle deliberazioni del Consiglio in merito al regolamento concernente l'indagine 1984, è stato deciso di portare la frequenza dell'indagine da 3 a 4 anni; l'indagine seguente è stata pertanto effettuata per l'anno di riferimento 1988. E' auspicabile mantenere tale periodicità e condurre la prossima indagine per l'anno di riferimento 1992.

5. Le indagini sul costo della manodopera hanno ampliato progressivamente il numero di attività economiche coperte. Inizialmente le indagini riguardavano unicamente le industrie; in seguito esse hanno coperto anche le attività del commercio all'ingrosso e al dettaglio, le banche e le assicurazioni. A partire dalla fine degli anni '60, il campo di copertura dell'indagine è rimasto invariato; tuttavia è necessario tenere conto della crescita dell'occupazione nei settori dei servizi. Il gruppo di lavoro "statistiche delle retribuzioni" ha ritenuto pertanto necessario procedere ad un'estensione dell'indagine ai seguenti settori: alberghi e ristoranti, attività delle agenzie di viaggio e di turismo, attività immobiliari, di locazione e di servizi alle imprese. Tale scelta tiene conto delle priorità attuali nello sviluppo delle statistiche dei servizi.

6. Affinché l'indagine non costituisca un onere eccessivamente gravoso per le imprese e i bilanci delle Comunità europee e degli Stati membri, non è previsto effettuare un prelevamento esaustivo presso tutte le imprese, ma di basarsi su un campione rappresentativo. Al fine di agevolare il compito alle imprese, il gruppo di lavoro ha deciso di abbandonare la raccolta dei dati secondo la categoria dei lavoratori (operai, impiegati), contribuendo così ad agevolare le risposte ai questionari dell'indagine e a migliorare i termini di pubblicazione dei risultati.

7. Come per le indagini del 1972, 1975, 1978, 1981, 1984 e 1988, il campo dell'indagine copre le unità locali o imprese con almeno 10 lavoratori. E' così assicurata la comparabilità dell'indagine con quelle degli anni precedenti e con le altre statistiche comunitarie sulle retribuzioni (statistica armonizzata sulle retribuzioni).

8. L'indagine fornirà informazioni statistiche dettagliate sugli oneri salariali e aziendali dei datori di lavoro nonché sulla durata del lavoro.

9. Il gruppo di lavoro "Statistiche delle retribuzioni" ha insistito sulla necessità di prendere al più presto una decisione in merito a tale indagine, affinché le imprese e gli stabilimenti che rientrano nel campione siano in grado di prendere, sin dall'inizio dell'anno 1992, le disposizioni necessarie per rispondere ai questionari.

10. Per il corretto svolgimento delle indagini è necessario che la Comunità parteci ai costi relativi alla conduzione e allo spoglio delle indagini. In seguito all'estensione del campo dell'indagine a settori dei servizi precedentemente non coperti, alla sua conduzione nei nuovi territori della Germania e ai cambiamenti intervenuti nei programmi di gestione delle indagini, è opportuno prevedere un aumento del contributo comunitario ai costi dell'indagine.

11. A tal fine, la Commissione sottopone il progetto di regolamento qui accluso all'approvazione del Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) N° DEL CONSIGLIO

del

relativo all'organizzazione di un'indagine sul costo della manodopera nell'industria e nei servizi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per assolvere i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 122 e 123, la Commissione deve essere a conoscenza della situazione negli Stati membri per quel che concerne il costo della manodopera ed il reddito dei lavoratori;

considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno degli Stati membri non consentono di effettuare validi raffronti, a causa soprattutto delle divergenze che esistono tra le legislazioni, le regolamentazioni e le pratiche amministrative degli Stati membri e che occorre pertanto effettuare e utilizzare indagini sulla base di definizioni uniformi e secondo metodi comuni;

considerando che il miglior metodo per conoscere il livello, la composizione e l'evoluzione del costo della manodopera e del reddito dei lavoratori consiste nell'effettuare indagini specifiche, analogamente a quanto è stato fatto da ultimo nel 1989 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/88[1] con riferimento alle informazioni contabili relative all'anno 1988;

considerando che, in seguito alle variazioni sensibili, sia quantitative che strutturali, che si verificano nelle spese sostenute dalle imprese per i salari e i relativi oneri sociali a carico dei datori di lavoro, è opportuno, al fine di aggiornare i risultati dell'indagine precedente, procedere ad una nuova indagine sulla base dei dati contabili relativi al 1992 nell'industria, commercio, banche e assicurazioni;

(1) GU n. L 145 dell'11.6.1988, pag. 1.

considerando che, in seguito ai cambiamenti intervenuti nella struttura economica e occupazionale degli Stati membri, è necessario ampliare il campo delle attività economiche coperte, in particolare nel settore dei servizi;

considerando che, per l'ampiezza dell'indagine e per alleggerire l'onere per le imprese nonché per i bilanci delle Comunità europee e degli Stati membri, occorre procedere secondo il metodo del sondaggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro delle sue inchieste periodiche, relative al costo della manodopera e al reddito dei lavoratori, la Commissione procede nel 1993, con riferimento ai dati contabili relativi al 1992, ad un'indagine sul costo della manodopera nell'industria e in taluni settori dei servizi.

Articolo 2

L'inchiesta riguarda le imprese e gli stabilimenti che hanno alle proprie dipendenze almeno 10 lavoratori ed esercitano le attività delimitate e definite dalle sezioni C, D, E, F, G, H, K, dalle divisioni 65, 66 e dal gruppo 63.3 della nomenclatura statistica delle attività nelle Comunità europee, NACE (Rev. 1), con le eccezioni che figurano all'allegato I.

L'indagine viene effettuata con il metodo del sondaggio.

Articolo 3

I datori di lavoro sono tenuti a fornire, per le imprese o le unità locali comprese nel campione, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera, sulla base dei dati contabili relativi all'anno civile 1992, secondo le modalità in appresso indicate.

Articolo 4

L'indagine riguarda:

a) i costi salariali, compresi i premi e le gratifiche, e tutti gli oneri inerenti, in particolare, le spese dei datori di lavoro a titolo di contributi alla previdenza sociale e ai regimi complementari e le altre prestazioni sociali, compresi gli oneri relativi alla formazione professionale dei lavoratori e l'importo di eventuali tasse e sovvenzioni direttamente connesse con il costo della manodopera;

b) il numero dei lavoratori occupati presso le imprese o le unità locali;

c) la durata del lavoro.

Articolo 5

Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri, che elaborano i questionari per la raccolta dei dati. La Commissione fissa l'elenco delle caratteristiche e definizioni di cui tener conto nel quadro dell'indagine e stabilisce le date d'inizio e di chiusura dell'indagine nonché i termini per presentare le risposte ai questionari.

Gli Stati membri prendono le opportune misure affinché le persone tenute a fornire le informazioni rispondano ai questionari in maniera veridica e completa e entro i termini stabiliti.

Articolo 6

I servizi statistici degli Stati membri procedono allo spoglio delle risposte ai questionari. Dopo averne verificato i dati, essi trasmettono alla Commissione, conformemente al programma di elaborazione definito dalla Commissione, i risultati dell'indagine, compresi i dati che gli Stati membri dichiarano essere riservati in virtù delle legislazioni o pratiche nazionali in materia di segreto statistico.

I risultati sono ripartiti per settore d'attività economica in conformità alla NACE (Rev. 1), per regione e per classe di ampiezza delle imprese o delle unità locali.

Articolo 7

Le informazioni individuali raccolte nel quadro dell'indagine possono essere utilizzate soltanto a fini statistici. E' vietato utilizzarle ad altri fini, in particolare a fini fiscali, e comunicarle a terzi.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Eccezioni al campo di copertura dell'indagine

1. Per tutti gli Stati membri: la classe 65.11.

2. Per la Germania: la sezione H, le divisioni 50, 70 e 71 e il gruppo 63.3. Inoltre, per il territorio dell'ex Repubblica Democratica Tedesca, compreso Berlino Est: le divisioni 72, 73 e 74.

3. Per la Grecia: la sezione F, il gruppo 51.1 e la classe 51.57.

4. Per l'Irlanda: la sezione H.

DG-34-Eurostat

SCHEDA FINANZIARIA n. 1

PARTE 1: INCIDENZA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Azioni relative ai programmi statistici settoriali collegati alle disposizioni dell'Atto unico europeo.

Organizzazione di un'indagine sul costo della manodopera nell'industria e nei servizi nel 1992.

2. Linee di bilancio

- Prospettive finanziarie - 4. Altre politiche
- Sottosezione B-5. Consumatori, mercato interno, industria e innovazione
- Capitolo B5-60. Politica d'informazione statistica connessa all'attuazione del mercato interno e al supporto delle politiche comunitarie
- Linea B5-6000. Stanziamenti operativi
- Linea B8-5900. Spese di appoggio e di sostegno

3. Base giuridica

- Articolo 213 del Trattato.

4. Descrizione dell'azione

4.1. Obiettivi specifici

Lavori di normalizzazione di indagini, studi e analisi destinati a produrre un complesso di informazioni statistiche comunitarie riguardanti:

- la politica sociale,

per un totale di trenta progetti elementari del programma statistico della Commissione economica europea 1989-1992, tra cui il presente progetto relativo ad un'indagine sul costo della manodopera nell'industria e nei servizi.

4.2. Durata

Azione puntuale.

4.3. Destinatari

I destinatari di questa azione sono: le istituzioni comunitarie, i governi degli Stati membri, i responsabili di decisioni in campo economico e sociale degli Stati membri, nonché gli istituti di ricerca, le università e i mezzi di comunicazione.

Classificazione delle spese o delle entrate

5.1. SNO

5.2. SD/SND

5.3. Tipo di entrate: NULLA

6. Natura delle spese o delle entrate

6.1. Sovvenzione al 100%

NO - Il contributo della Commissione rappresenta soltanto una parte del costo reale della raccolta dei dati, dell'ordine del 15-30%, in quanto l'attività statistica della Commissione è in larga misura sussidiarizzata; tuttavia, la spesa è essenziale per promuovere la normalizzazione dei dati raccolti, la loro elaborazione e la loro trasmissione a Eurostat.

6.2. Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato

Sì - Cofinanziamento del settore pubblico (bilanci dei servizi statistici nazionali).

6.3. Abbuono d'interesse

NO

6.4. Altro

NULLA

6.5. Qualora l'azione produca risultati economici positivi, è previsto il rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario?

NO

6.6. L'azione proposta provocherà una variazione delle entrate?

NO

Incidenza finanziaria sugli stanziamenti d'intervento (parte B del bilancio)

7.1. Modalità di calcolo del costo totale dell'azione:

Costo totale dell'azione nel 1993: 1,31 Mecu.

di cui

- contributo agli Stati membri (indagine, raccolta e trattamento): 1,22 Mecu.
- prestazioni di servizi (studi, analisi, gestione di dati): -

7.2. Quota del costo totale coperta dal "minibilancio": 0,09 Mecu.

7.3. Scadenzario indicativo degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

Senza oggetto (azione puntuale).

8. Disposizioni per la prevenzione delle frodi conntenute nella proposta d'azione

- I contratti e le convenzioni stipulati dalla Commissione sono pagati soltanto sulla base dei risultati ottenuti.
- L'informazione statistica è considerata uno strumento obiettivo di valutazione dei programmi d'azione comunitari e contribuisce quindi al consolidamento del dispositivo di prevenzione delle frodi.

PARTE 2: SPESE AMMINISTRATIVE (parte A del bilancio)

1. L'azione proposta richiede un aumento dell'organico della Commissione? In caso affermativo, specificare di quante unità.

NO

2. Indicare l'importo delle spese di funzionamento e di personale generate dall'azione proposta. Precisare le modalità di calcolo.

Unità della DG partecipante ai lavori (secondo l'organigramma al 01.01.91): Unità E2 - Condizioni di vita e di lavoro. Effettivi: 11 agenti al 01.01.1991 di cui due per il progetto "Indagine sul costo della manodopera".

Proporzionale all'organico totale della DG 34, 389 agenti al 01.01.1991, ossia lo 0,5% per il progetto "Indagine sul costo della manodopera"

PARTE 3: ELEMENTI PER UN'ANALISI DEL RAPPORTO COSTO-EFFICACIA

1. **Obiettivi e coerenza con la programmazione finanziaria**

 1.1. **Obiettivo/i specifico/i dell'azione proposta:**

 - **Statistiche nel quadro della politica sociale:**

 Retribuzioni, occupazione, formazione professionale, sintesi sociali.

 1.2. **L'azione è prevista nella programmazione finanziaria della DG per gli esercizi interessati?**

 SI' - Nota 486 dell'8 febbraio 1991 - DG34

 1.3. **Indicare a quale obiettivo di carattere più generale definito nella programmazione finanziaria della DG corrisponde l'obiettivo dell'azione proposta**

 Obiettivo n. 1.

2. **Motivazione dell'azione**

 2.1. **Motivazione della scelta dell'azione proposta rispetto a un'alternativa che consentirebbe di conseguire i medesimi obiettivi.**

Questa azione permette di ottenere 4 risultati:

- fornisce alle istituzioni gli elementi quantitativi per elaborare, seguire e valutare ogni programma d'azione conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento finanziario: "contribuisce quindi ad un'utilizzazione più efficace e pertinente del bilancio comunitario".

- fornisce alle amministrazioni nazionali statistiche comparabili su tutti i paesi membri per valutare e controllare l'evoluzione dei programmi politici comunitari.

- fornisce agli attori politici, economici e sociali della Comunità i dati quantitativi che permettono loro di prendere e valutare decisioni nei rispettivi campi d'attività: è quindi un elemento essenziale del mercato europeo dell'informazione.

- permette alla comunità scientifica di disporre delle informazioni necessarie per far progredire le analisi e la conoscenza della vita politica ed economica nella Comunità.

a) **costi:**

- il finanziamento di questa azione è essenzialmente a carico degli Stati membri (parte 1, punto 6.1), che dispongono di una struttura di raccolta e di elaborazione ben consolidata. Se la Commissione dovesse finanziare totalmente questo programma, il costo sarebbe estremamente elevato per un prodotto certamente meno affidabile.

b) **effetti derivati:**

- I risultati dell'azione contribuiscono al miglioramento dell'informazione statistica utilizzata nel quadro dei lavori collegati alla politica sociale, alla coesione economica e alla convergenza nel mercato interno.

- La raccolta dell'informazione statistica si basa su un'architettura in larga misura sussidiarizzata, in cui i sistemi nazionali hanno una responsabilità a livello di ciascuno Stato membro. Il programma statistico comunitario diventa parte integrante dei programmi statistici nazionali e contribuisce così a creare uno spazio statistico europeo.

c) **effetto moltiplicatore:**

- capacità di favorire la creazione di uno spazio statistico europeo e quindi una maggiore integrazione comunitaria dei sistemi statistici nazionali.

3. Controllo e valutazione dell'azione

3.1. Indicatori di efficacia prescelti:

- verifica degli obiettivi operativi connessi alle disposizioni dell'Atto unico europeo mediante un "quadro di controllo".

3.2. Relazione annua sullo stato di avanzamento del programma:

La realizzazione del programma statistico è oggetto di una verifica permanente per mezzo di un "quadro di controllo" che definisce per ognuno dei circa 190 progetti gli obiettivi operativi e le risorse necessarie sulla base del principio programmazione-realizzazione. All'inizio di ogni anno Eurostat prepara una relazione sullo stato di avanzamento del progetto nel corso dell'anno precedente. La relazione si articola in 3 parti:

- la prima sintetizza, per ciascuna politica, le principali realizzazione dell'anno;

- la seconda descrive, per ciascun aspetto, l'obiettivo fissato e i risultati ottenuti;

- la terza fornisce statistiche sull'utilizzazione delle risorse umane, finanziarie, informatiche, amministrative, nel corso dell'anno precedente.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE ED IN PARTICOLARE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Titolo della proposta: Progetto di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine sul costo della manodopera nell'industria e nei servizi.

Numero di riferimento del documento:

Proposta

1. **Tenuto conto del principio di sussidiarietà, perché in tal campo è necessaria una legislazione comunitaria? Quali sono i suoi principali obiettivi?**

 L'indagine mira ad ottenere dati comparabili sul livello e la struttura del costo della manodopera negli Stati membri per l'applicazione degli articoli 2, 3, 117, 118, 122 e 123 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea.

 Le informazioni statistiche disponibili in ognuno dei paesi membri non permettono di effettuare confronti validi, in particolare a causa delle divergenze esistenti tra le legislazioni, le regolamentazioni e le pratiche amministrative degli Stati membri. Per garantire la comparabilità delle statistiche in tal campo, devono essere effettuate delle indagini che saranno utilizzate in base a definizioni uniformi e secondo metodi comuni.

 Attualmente l'indagine sul costo della manodopera è la sola fonte statistica nel campo delle retribuzioni che offra regolarmente dati comparabili sul livello e sulla composizione dettagliata del costo della manodopera negli Stati membri. Tale caratteristica fa dell'indagine una fonte statistica molto utilizzata dai servizi della Commissione, dalle parti sociali e dai ricercatori.

Impatto sulle imprese

2. **A chi si rivolge la proposta?**

 - quali settori d'imprese?

 L'indagine riguarda le imprese che rientrano nelle sezioni C, D, E, F, G, H, K, nelle divisioni 65, 66 e nel gruppo 63.3 della nomenclatura statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, NACE (Rev.1).

- quali classi d'ampiezza delle imprese (parte delle piccole e medie imprese)?

L'indagine utilizza come unità statistica le unità locali con 10 dipendenti ed oltre nell'industria e le imprese con 10 dipendenti ed oltre nei servizi.

Sono previsti dei risultati per le seguenti classi di ampiezza:

unità con 10-19 dipendenti
unità con 20-49 dipendenti
unità con 50-99 dipendenti
unità con 100-199 dipendenti
unità con 200-499 dipendenti
unità con 500-999 dipendenti
unità con 1000 dipendenti ed oltre

Rispetto all'indagine 1988 la classe di ampiezza "unità con 10-49 dipendenti" sarà suddivisa in due classi di ampiezza "unità con 10-19 dipendenti" e "unità con 20-49 dipendenti";

Le unità con meno di 10 dipendenti non rientrano nel campo d'indagine.

L'indagine è effettuata mediante campionamento al fine di non gravare troppo sulle imprese e sugli istituti nazionali di statistica (INS). I piani di campionamento sono elaborati dagli INS, che, in generale, utilizzano frazioni di campionamento diverse in funzione della classe di ampiezza delle unità.

- esistono zone geografiche particolari nella Comunità in cui sono ubicate tali imprese?

3. **Quali sono i provvedimenti che le imprese dovranno adottare per conformarsi alla proposta?**

Le imprese selezionate dovranno fornire tutte le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera in modo veritiero, completo e entro i termini fissati.

4. **Quali sono gli effetti economici che la proposta potrà avere?**

- sull'occupazione Nessuno

- sugli investimenti e sulla creazione di nuove imprese Nessuno

- sulla competitività delle imprese Nessuno

5. **Ci sono nella proposta provvedimenti che tengano conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze ridotte o diverse, ecc.)?**

Sì. Al fine di ridurre il numero di unità oggetto d'indagine, quelle con meno di 10 addetti non vengono prese in considerazione.

Consultazione

6. **Elenco delle organizzazioni che sono state consultate sulla proposta ed illustrazione degli elementi essenziali della loro posizione.**

Alcuni rappresentanti delle organizzazioni UNICE e CES hanno partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro "Statistiche delle retribuzioni" di Eurostat che hanno avuto luogo il 27 settembre e il 19-20 novembre 1991 per la preparazione delle indagini. In tali occasioni essi hanno indicato la loro posizione, favorevole, alla realizzazione delle indagini. Il rappresentante dell'UNICE ha tuttavia emesso alcune riserve relativamente alla possibilità di includere le unità con meno di 10 dipendenti.

ISSN 0254-1505

COM(92) 125 def.

DOCUMENTI

IT **04 10**

N. di catalogo : CB-CO-92-136-IT-C

ISBN 92-77-42425-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo